



Comunicato Ufficiale

27

03/01/2024

Stagione Sportiva 2023/2024



Via Campo d'Appio 142/A – 54033 Carrara



toscana.lnd.it



dpmassacarrara@lnd.it
dpmassacarrara@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](#)
telegram - [@crtoscanalndsgs](#)

Uffici D.P. Massa Carrara	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	0583 353025 0585 855891	dpmassacarrara@lnd.it	dpmassacarrara@pec-legal.it
Giudice Sportivo	0585 857511	giudice.massacarrara@lnd.it	
Delegazione	0585 857511		
Pronto A.I.A. Carrara	335 7404937		
Pronto A.I.A. Viareggio	389 3103863		

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI ASD NON RICONOSCIUTA

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. "riforma dello sport". La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d'ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti. Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione "Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale" sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell'apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

È stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per l'adeguamento statutario delle società dilettantistiche, così come è stata confermata la relativa esenzione dell'imposta di registro sempre fino al 30 giugno p.v..

I testi di Atto Costitutivo e Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatti dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tengono conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche sono disponibili sul sito [toscana.lnd.it](https://toscana.lnd.it/md_category/societa/) nella sezione modulistica

2.2. COMUNICATO UFFICIALE N.232 - PROTOCOLLO D'INTESA FIGC-LND-AIAC PROROGA TERMINE

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto di sostituire la disposizione contenuta nel paragrafo 14 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., pubblicato il 1° Luglio 2023, recante il seguente letterale tenore:

"L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2023 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di "puro settore" avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base."

con la seguente:

"L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2023** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di "puro settore" avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato in Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base."

2.2. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 230 - progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione
- Comunicato Ufficiale n. 232 - protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC proroga termine di cui al C.U. n. 1 LND, paragrafo 14, esonero allenatori

2.1. ALLEGATI

- [Comunicato Ufficiale n. 235 - modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 238 - periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 239 - integrazione organico dei Collaboratori della Procura Federale](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 240 - decadenza di alcuni Delegati Assembleari della Lega Nazionale Dilettanti](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 243 - modifica al Titolo VI delle NOIF](#)
- [Comunicato Ufficiale n. 244 - modifica art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva](#)

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2023/2024

Si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato il progetto che anche per la Stagione Sportiva 2023/2024 premierà le Società dei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione le quali avranno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei suddetti Campionati.

In allegato si pubblica il C.U. n. 230 del 19/12/2023 della Lega Nazionale Dilettanti contenente il testo e il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e Promozione 2023/2024”.

A tale riguardo, a seguito di precisa richiesta di deroga del Comitato Regionale Toscana relativamente a criteri e modalità della classifica di merito, si specifica quanto segue:

In considerazione dell’obbligatorietà di impiego di DUE giovani (1 nato dall’1.1.2003 in poi e 1 nato dall’1.1.2004 in poi) stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con il **Comunicato Ufficiale 1 del 1° luglio 2023**, saranno assegnati punti a quelle Società che impiegheranno durante le gare ulteriori calciatori del 2003, del 2004 o anche più giovani, oltre alle predette **DUE** quote obbligatorie

Pertanto, si riporta di seguito il punto B) dei *criteri e modalità della classifica di merito* del REGOLAMENTO nella **VERSIONE ADOTTATA** da questo Comitato Regionale:

B) Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell'ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. "giovani", in aggiunta a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dal Comitato Regionale Toscana, coincidenti con il numero minimo stabilito dalla L.N.D. con il Comunicato Ufficiale 1 del 1° luglio 2023 (DUE giovani, 1 nato dall'1.1.2003 in poi e 1 nato dall'1.1.2004 in poi). In classifica saranno conteggiati suddetti calciatori a condizione che vengano utilizzati dall'inizio di ogni gara – fatta salva l'ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per l'intera durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.

3.1.2. ATTIVITÀ GIOVANILE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

A modifica di quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n.1 del 1 luglio 2023 della L.N.D., allegato al C.U. N. 1 del 06/07/2023, il Consiglio Direttivo ha deliberato l'obbligo di partecipazione da parte delle Società del Campionato di Prima Categoria con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi Under 18, Allievi (U17) o Giovanissimi (U15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniore Under 19".

Alle Società di Prima Categoria che non effettuano l'attività Giovanile di cui sopra verrà addebitato un importo pari ad € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre stabilito che qualora vi siano Società che svolgono l'attività di cui sopra in modo "consorzio" (la documentazione relativa a tale attività svolta in collaborazione dovrà essere prodotta, corredata da attestazione rilasciata dall'Amministrazione Comunali competenti, **entro il 12 gennaio 2024**), la sanzione comminata sarà pari ad € 300,00. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. COMUNICAZIONE DEL CENTRO TECNICO TIRRENIA

Il Centro Tecnico Tirrenia della FIGC-LND-SGS, visti i positivi risultati delle passate edizioni sia dal punto di vista organizzativo che partecipativo, **comunica** alle Società Toscane che svolgono attività di Settore Giovanile, la volontà di promuovere, con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND, la **4^A edizione della manifestazione sull'Isola d'Elba denominata:**

“FESTA DEL PULCINO REGIONALE SULL'ISOLA D'ELBA 2024” PER FABIO BRESCI

Tale manifestazione ha lo scopo di far incontrare i piccoli calciatori, genitori e dirigenti delle Società Toscane, in uno dei luoghi geograficamente disagiati per chi promuove e pratica attività sportiva nella nostra Regione.

La Manifestazione che coinvolgerà i ragazzini della **categoria “Pulcini “2013-2014**, si svilupperà su due giornate **Sabato 11 e Domenica 12 Maggio 2024** e vedrà interessato tutto il territorio dell'Isola d'Elba con le stesse modalità della passata edizione.

La Manifestazione è aperta a tutti i familiari dei ragazzini e le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente alle Società interessate.

La Manifestazione non può, per evidenti motivi organizzativo/ logistici, prevedere un numero illimitato di Società partecipanti, per cui, ovviamente cercando la massima rappresentatività Regionale, il Comitato Organizzatore ha deciso di poter accettare un massimo di 36 Società.

Tutte le altre Società interessate a partecipare, sono pregate di contattare direttamente la segreteria del C.T.T. al numero **0586 868647 / 861315** o inviare e-mail all'indirizzo: centrotecnicotirrenia@virgilio.it, o contattare la Segreteria del CRT LND che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie. Inoltre potranno rivolgersi anche alla propria Delegazione Provinciale che provvederà ad inoltrare la richiesta attivandosi per eventuali chiarimenti.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Centro Tecnico Tirrenia per e-mail all'indirizzo sopra specificato o per lettera all'indirizzo: **F.I.G.C.-L.N.D. Centro Tecnico Tirrenia c/o Delegazione Provinciale di Livorno via Piemonte 52a 57124 Livorno.**

3.2.2. VARIAZIONE CAMPI DI GIOCO

La società **PIANELLA** effettuerà le proprie gare del campionato di Prima Categoria presso il campo sportivo: **LIDO BELLUCCI, in Via delle Fonti 1 – Pianella Castelnuovo Berardenga (SI).**

3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

VADEMECUM

INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVITÀ DI TESSERAMENTO IN AMBITO DILETTANTISTICO

Si ritiene utile ed opportuno pubblicare il *vademecum* elaborato dal CED della L.N.D. che, rispondendo anche ai principali quesiti tecnico-regolamentari proposti dai Comitato Regionali, riporta un quadro riassuntivo delle tematiche emerse e offre un orientamento per accompagnare il lavoro di tutti.

I relativi contenuti sono stati oggetto di preventivo approfondimento sia con i competenti Uffici Federali che all'interno della Lega, segnatamente Segreteria Generale e Sistemi Informativi.

Le casistiche per le quali vengono fornite le relative informazioni sono riportate a titolo indicativo e non esaustivo, ferme restando ulteriori modifiche e integrazioni che potranno essere apportate nell'immediato futuro a fronte di fattispecie aggiuntive che sono già in corso di approfondimento.

[VADEMECUM TESSERAMENTO DILETTANTI](#)

In considerazione dei numerosi cambiamenti intervenuti negli ultimi tempi all'interno del quadro normativo statale riferito alle attività di tesseramento, che hanno determinato la definizione di nuove procedure di gestione del tesseramento di calciatori minorenni a seguito della abrogazione della Legge 12 del 20 gennaio 2016 (c.d. ius soli sportivo) e la **relativa applicazione del nuovo sistema normativo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021**, al fine di agevolare le Società nelle attività di tesseramento e nell'adempimento delle conseguenti incombenze e di fornire elementi di ulteriore chiarimento ai Comitati regionali del La LND, ai Dipartimenti e alla Divisione Calcio a 5, si pubblica **Circolare riepilogativa predisposta in materia dalla FIGC**.

[Circolare FIGC Tesseramento Minori](#)

MODIFICHE ARTT. 95, 109 e 117 N.O.I.F.

Si ritiene opportuno riportare alcune importanti modifiche introdotte agli artt. 95, 109 e 117 N.O.I.F. con il C.U. n. 128/A del 24 novembre u.s., di cui si invitano

Comunque, data l'importanza degli argomenti trattati, si invitano le Società ad una attenta lettura dei suddetti articoli nella loro interezza.

Art. 95 Norme generali su trasferimento e sulle cessioni di contratto

NORMA TRANSITORIA

LA MODIFICA AL SOTTO RIPORTATO COMMA 2 ENTRA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2024.

2. ..omissis..

Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

Art. 109 Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

- 1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", **che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, NON SIA STATO INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA UFFICIALE PER ALMENO QUATTRO GARE UFFICIALI CONSECUTIVE** nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, **ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia**, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
- 2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, **ENTRO IL 28 FEBBRAIO PER IL CALCIATORE/CALCIATRICE "NON PROFESSIONISTA"** ed **ENTRO IL 30 APRILE PER IL CALCIATORE/CALCIATRICE "GIOVANE DILETTANTE"**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

NORMA TRANSITORIA

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

I CALCIATORI/CALCIATRICI TESSERATI COME "NON PROFESSIONISTI", "GIOVANI DILETTANTI" ED I "GIOCATORI/GIOCATRICI" DI CALCIO A 5, AI QUALI SIA DECADUTO IL TESSERAMENTO AI SENSI DEL COMMA 1, **POSSONO TESSERARSI NUOVAMENTE FINO AL 5 GENNAIO 2024.**

- 4. I calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio. IL SUDDETTO COMMA 4 ENTRA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2024

ELENCO SVINCOLI PERIODO DICEMBRE 2023

Si pubblicano in allegato gli elenchi degli svincoli nel periodo indicato:

- [ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 107 \(1/12/2023-14/12/2023\)](#)
- [ELENCO SVINCOLATI SGS DICEMBRE 2023](#)

3.2.6. GUIDA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si riporta di seguito la documentazione pervenuta, per il tramite della Segreteria Generale della F.I.G.C., da parte del Dipartimento dello Sport, relativa alla gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il documento costituisce una guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (di seguito ESD) e degli Organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro. Si precisa che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte circa le modalità di attuazione degli adempimenti introdotto con decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120 (cd. "correttivo-bis"); pertanto, il presente vademecum sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

- Circolare n. 22 - Guida pratica aggiornata per la gestione dei lavoratori sportivi degli Enti Sportivi Dilettantistici e degli Organismi Sportivi, attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle attività dilettantistiche

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

IMPORTANTI E NECESSARI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA' CHE SVOLGONO ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023/24

Secondo quanto stabilito dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con C.U. n.9 del 9/8/2023, si ricorda a **tutte le società che svolgono attività giovanile in ambito territoriale** che dovranno **osservare i seguenti adempimenti nel caso vogliano organizzare in proprio tornei giovani e/o partecipare ai campionati regionali giovanili stagione sportiva 2024/25:**

- **ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO DI TORNEI GIOVANILI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/24 OBBLIGO DI:**

Compilazione della "Presentazione della società" e del "Censimento On Line" secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

Si ricorda altresì alle società che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici, non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

- **PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2024/25 OBBLIGO DI:**

Compilazione della "Presentazione della società" e del "Censimento On Line" secondo le indicazioni, modalità e scadenze più avanti indicate.

CENSIMENTO ON LINE E PRESENTAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2023-24

Secondo quanto disposto con il C.U. n.9 del 9 Agosto 2023, sistema qualità dei Club Giovanili, emesso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, contenente anche le disposizioni e modalità di compilazione del "Censimento On Line" e della "Presentazione del settore giovanile", in appresso si riportano i link attraverso i quali dovranno essere compilati i rispettivi moduli:

- **CENSIMENTO ON LINE DEL SETTORE GIOVANILE:** <https://portaleservizi.figc.it>

Si ricorda che il censimento On Line deve essere compilato da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale entro le sotto indicate date. **Al censimento on line del settore giovanile dovrà essere allegata anche una copia della presentazione della società.**

Club giovanili di 2° e 3° Livello **entro il 31 Ottobre 2023**

Club giovanili di 1° Livello **entro il 31 Dicembre 2023**

***Club non classificati entro il 31 Dicembre 2023**

* Ai Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili.

Ai Club che non hanno presentato il "Modulo di Presentazione della Società" (Censimento SGS) non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

- **PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA':** <https://zfrmz.eu/CQvrxiOp8WrmhqOmBjD>

La presentazione della società deve essere compilata da parte di tutte le società che svolgono attività di settore giovanile in ambito territoriale.

Si ricorda, inoltre, che la "presentazione della società" è documento necessario da allegare alla richiesta del riconoscimento di Club Giovanile di 1°, 2° e 3° Livello.

VIDEO CALL CON SOCIETÀ “TUTELE DEI MINORI”

Nell'ambito del processo di riconoscimento dei Club Giovanili, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC promuove l'adesione al programma di "Tutela dei Minori".

A tal proposito questo Coordinamento Federale regionale Toscana del SGS ha organizzato un incontro on line rivolto ai Club Giovanili di 3° livello, ma esteso a tutte le società interessate al programma “Tutela dei Minori”.

Si riporta di seguito l'elenco delle società che hanno partecipato alla video call del 18 dicembre 2023:

...omissis...

MS USD DON BOSCO FOSSONE

...omissis...

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

La Corte Federale così composta:

Primo collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele	Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Nicola	Boschi	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 15 dicembre 2023 alle ore 16.30 e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

57 stagione sportiva 2023/2024 Reclamo proposto da A.S.D Ricortola 1972 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla medesima la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l'ammenda di Euro 300,00; ha squalificato il Sig. Larocca Antonio sino al 22/11/2025; ha squalificato il Sig. Marconi Paolo sino al 22/2/2024. Campionato Giovanissimi provinciali - Gara del 11.11.2023 – San Vitale Candia/Ricortola (C.U. n. 22 del 25.11.2023).

Il G.S.T. rilevato che il D.G. ha sospeso all'11° del secondo tempo la gara in oggetto avendo subito un grave tentativo di aggressione e offese da parte di un tesserato della Ricortola 1972 ed essendo stato fatto oggetto di offese reiterate da parte delle tifoseria della stessa; avendo subito offese anche da alcuni tesserati, che lo hanno accerchiato facendo pressione nei suoi confronti affinché non sospendesse la partita; ritenute le suddette circostanze sufficienti per legittimare la sospensione definitiva della partita; rilevato altresì l'esistenza di responsabilità oggettiva a carico della società reclamante, le ha inflitto la perdita della partita per 0-3 e l'ammenda di Euro 300,00.

Ha squalificato il Sig. Larocca Antonio sino al 22.11.2025 per essere entrato in campo con lo scopo di soccorrere un proprio giocatore, essendosi invece rivolto al D.G. con atteggiamento irrispettoso e offensivo e per averlo, alla notifica dell'espulsione, afferrato per un polso, reiterando anche successivamente offese, afferrandolo nuovamente per un braccio provocandogli un graffio e dolore di lieve entità; persistendo nella condotta offensiva e minatoria anche nel recinto degli spogliatoi, una volta intervenuta la sospensione della gara. Ha squalificato il Sig. Marconi Paolo sino al 22.2.2024, allenatore, per aver accerchiato il D.G. con alcuni giocatori non identificati, protestando in maniera polemica e facendo pressione affinché la partita non venisse sospesa, ritardando il rientro del D.G. negli spogliatoi.

Le note gara narrano dettagliatamente gli episodi contestati e nel supplemento ad esse allegato si ha maggiore contezza degli eventi; delle aggressioni verbali e dei contatti fisici, riproposti nelle motivazioni del GST; degli atteggiamenti posti in essere dai soggetti sanzionati; delle frasi da loro pronunciate dai sostenitori del Ricortola durante lo svolgimento della partita, e dai suoi tesserati (*“Devi smettere di arbitrare” “Dammi rosso coglione” “Tu sei nato scemo, torna a casa” “Ti faccio del male”*): frasi queste pronunciate dal Sig. Larocca. *“Non capisci niente, non puoi sospendere la partita, cosa stai facendo”*: Sig. Marconi Paolo).

Il reclamo proposto dalla Asd Ricortola 1972, contesta i fatti così come ricostruiti dal D.G. e quindi assunti dal GST.

Afferma la reclamante che il proprio tesserato Larocca sarebbe entrato in campo a seguito di un durissimo scontro che vedeva coinvolto un calciatore (il proprio figlio) in conseguenza del quale di D.G. ometteva di interrompere il giuoco, ritardano le necessarie cure. Nega che siano intervenuti contatti fisici tra i due e che si siano verificate circostanze tali da

legittimare la sospensione della partita, non avendo peraltro il D.G. assunto alcuna iniziativa utile alla prosecuzione della gara (convocazione dei capitani); ritiene che le offese provenienti dagli spalti, non possano attribuirsi ai propri sostenitori, atteso, tra l'altro, che in tribuna si trovava un calciatore della squadra avversaria precedentemente espulso e resosi colpevole di offese dirette al DG proprio dagli spalti. Contesta anche le condotte attribuite al proprio allenatore, che anzi si sarebbe prodigato per accompagnare fuori il Sig. Larocca affinché la partita potesse riprendere.

La reclamante, nel chiedere l'ammissione della prova per testi sui fatti e sulle circostanze riepilogate nei capitoli contenuti nel reclamo, conclude chiedendo la revoca della sospensione della partita e la sanzione della perdita per 0-3; la revoca e/o la riduzione della sanzione della ammenda comminata; l'annullamento o la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.

La Corte, letti gli atti ed i documenti che formano il fascicolo del procedimento; acquisito il supplemento del quale è stata data lettura in udienza a favore della società reclamante, che conferma integralmente il referto gara; ritenuto di poter decidere senza svolgere ulteriore attività istruttoria, che risulterebbe superflua e irrilevante alla luce della documentazione agli atti, rileva quanto segue.

Le circostanze descritte e narrate dal D.G. nell'immediatezza della redazione del referto gara (che ha valore di prova privilegiata), sono precise, non contraddittorie e trovano piena conferma anche nel supplemento reso su richiesta della Corte. Dalle medesime se ne ricava che, all'11° del primo tempo, ed in conseguenza dell'infortunio subito dal calciatore del Ricortola, il D.G. è stato sicuramente dapprima fatto oggetto di espressioni irrispettose dal Signor Larocca, profuse con atteggiamento aggressivo e connotate dal contatto fisico inizialmente certamente intimidatorio e poi potenzialmente aggressivo, in un clima già teso per l'atteggiamento tenuto dai sostenitori del Ricortola, ben identificati ed individuati dal D.G.

Atteggiamenti, quelli del Larocca, ripetuti anche nei pressi degli spogliatoi, ove il D.G. è stato fatto oggetto di offese e accerchiamento anche da parte di altri tesserati, subendo anche le proteste e le pressioni del Sig. Marconi, che avrebbe invece dovuto immediatamente adoperarsi per evitare ogni aggressione, anche solo verbale, da parte dei propri giovani giocatori (gara del campionato Giovanissimi provinciali).

La Corte ritiene che i fatti verificatisi come descritti nel referto gara e le condotte poste in essere da più soggetti (massaggiatore, allenatore, calciatori, pubblico) a danno del DG, nelle diverse circostanze di luogo (in campo, sugli spalti, nei pressi degli spogliatoi) ed in un lasso di tempo relativamente lungo, abbiano giustificato dapprima il provvedimento di sospensione della gara; poi le sanzioni inflitte dal D.G. specificamente ai tesserati. Condotte che, attribuite correttamente ai singoli protagonisti, si ritiene abbiano indotto il GST a sanzionarli in modo proporzionato e corretto.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge lo spiegato reclamo proposto, trattenendo la tassa versata

Delibera depositata in data 18.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 57 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario	Presidente	Consigliere estensore
Tosi Fabrizio	Carmine Compagnini	Gabriele Lenzi

...omissis...

Terzo collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Pietro	Villari	Componente
Avv. Silvia	Cristalli	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il **giorno 15 dicembre 2023 alle ore 16.30 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

...omissis...

GIOVANISSIMI PROVINCIALI**59 stagione sportiva 2023/2024 Oggetto: Reclamo della società Ricortola 1972 avverso la squalifica del giocatore Bertieri Emanuele per 7 gare (C.U. n. 22 del 22.11.2023).**

La società Ricortola 1972, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore Bertieri, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 19/11/2023, contro la Società Tirrenia 1973.

Il G.S.T. motivava così la propria decisione: *“Per condotta violenta verso un avversario, alla notifica dell'espulsione offendeva il D.G.”*

La Società reclamante eccepisce l'involontarietà del contatto dettagliando la dinamica dell'azione; il giocatore sarebbe stato precedentemente colpito sulle gambe e spinto violentemente e lo stesso, al fischio dell'arbitro, si sarebbe girato rapidamente andando a collidere, in modo fortuito, con il suo braccio teso con il viso dell'avversario.

Ciò non avrebbe comunque prodotto nessun esito lesivo e anche l'avversario, resosi conto dell'involontarietà del gesto, non avrebbe nemmeno protestato riprendendo la gara senza nessun problema. L'arbitro avrebbe comunque male interpretato il contatto avvenuto tra i due giocatori in quanto si trovava lontano dall'azione di gioco.

Il Sig. Bertieri, dopo la notifica del cartellino rosso, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza protestare ma, incalzato dall'arbitro che lo invitava ad abbandonare il terreno di gioco per una celere ripresa della gara, avrebbe semplicemente alzato la mano per fargli cenno di aver compreso l'esigenza.

Insistendo sull'involontarietà del gesto e chiedendo l'audizione di tutti i dirigenti (di entrambe le squadre) presenti conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata.

Il reclamo non può essere accolto.

Con riferimento alle istanze istruttorie invocate questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterle ammettere precisando che le stesse Carte Federali (che conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale) stabiliscono all'art. 60 C.G.S. che le testimonianze possano essere introdotte nel procedimento sportivo solo *“quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”*.

Al contrario il C.G.S. all'art. 61, titolato *“Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare”* stabilisce che *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”*

Nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere, nel rapporto di gara, la condotta incriminata, nel dettagliarla e nell'individuare il soggetto responsabile.

Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto nel quale il D.G., in un documento estremamente chiaro e puntuale, replica alle censure introdotte dal reclamo.

L'arbitro attesta di avere visto distintamente l'azione trovandosi a pochi passi dai due giocatori e precisa che il Bertieri colpì con un pugno, in modo intenzionale, il suo avversario; la volontarietà del gesto viene desunta dal fatto che il giocatore serrò il solo pugno destro ed alzò il braccio, con il gomito sopra la testa per colpire l'altro calciatore allo zigomo.

La mancata reazione dell'avversario è esclusivamente dovuta alla tempestività dell'espulsione che non fu contestata da nessun giocatore del Ricortola ed anzi, i compagni del Bertieri, si prodigarono a placare il compagno espulso consigliandogli di non protestare ulteriormente.

Appare poi curioso che il movimento adottato dal giocatore, finalizzato nella versione difensiva a dare un semplice segno di assenso al D.G. che attendeva di riprendere il gioco, fosse proprio il gesto dell'ombrello che necessita dell'utilizzo congiunto e coordinato di entrambe le braccia e non di una sola.

Dunque il comportamento del giocatore risulta indubbiamente passibile della sanzione minima di tre giornate per il gesto violento, sanzione che deve essere necessariamente aumentata di almeno altre quattro per l'offesa all'arbitro per un totale, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, di sette giornate di squalifica.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 19.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 59 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Pietro Villari

Quarto collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele	Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Silvia	Cristalli	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **15 dicembre 2023** alle ore **16.30 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

...omissis...

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"**53 Stagione sportiva 2023-2024 Oggetto: Reclamo della società Don Bosco Fosone avverso la Sanzione inflitta dal GST delegazione di Massa e pubblicate sul CU 22 del 22.11.2023**

La società Don Bosco Fossone con comunicazione pec del 22.11.2023 delle ore 19,29, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. delegazione di Massa, pubblicate con il C.U. n. 22 del 22.11.2023

La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 27.11.2023 alle ore 09.47, senza che ad essa seguisse l'invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76.

Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'art. 71 C.G.S.

Viene, di conseguenza, disposta l'acquisizione dell'importo processuale previsto.

Delibera depositata in data 16.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 53 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario	Presidente	Consigliere estensore
Coli Renzo	Carmine Compagnini	Gabriele Lenzi

Primo collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello	Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Enzo	François	Componente
Avv. Federico	Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **22 dicembre 2023** alle ore **16.30 e seguenti** assumendo le seguenti decisioni

...omissis...

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA**73 Stagione sportiva 2023 -2024 Oggetto: reclamo della società ANR Marina di Massa 2023 avverso la decisione del Giudice Sportivo delegazione di Massa (C.U. 24 del 07.12.2023)**

Il Giudice Sportivo Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 07.12.2023, in accoglimento del reclamo gara (disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) presentato dalla Asd Pontremoli Football Club, ha inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell'art. 10, comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione.

Queste le motivazione del Giudice di prime cure:

"Gare del 29.11.2023

Decisioni del Giudice Sportivo

Gara del 29.11.2023 Marina di Massa / Pontremoli Football Club

Reclamo presentato nei termini dalla Società ASD Pontremoli Football Club, gara Marina di Massa/ Pontremoli Football Club (risultato 2-1).

La società Pontremoli Football Club da un controllo sul portale LND verificava che la società Marina di Massa schierava in campo nella gara in epigrafe i seguenti calciatori non tesserati ufficialmente e quindi liberi da vincoli e per questo richiede l'applicazione della vittoria a tavolino:

- Adelmi Gianluca 20.12.1996;

- Bertuccelli Luca 13.01.1996;

- Bertuccelli Gabriele 14.07.1994;
- De Angeli Maurizio 28.03.1986;
- Finelli Pietro 30.05.1990;
- Gabrielli Jhona 06.04.2001;
- Lucchi Sergio 05.11.1984;
- Poli Matteo 31.01.1987;
- Richieri Roberto 29.01.1996;
- Salini Gianluca 10.05.1984.

Nulla è stato contro-dedotto dalla società ANR Marina di Massa, sebbene il rituale avviso.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Da un esame presso l'ufficio tesseramento del C.R.T. risulta che tutti i giocatori soprammenzionati sono tesserati per la società ANR Marina di Massa, fatta eccezione per il giocatore Bertuccelli Luca 13.01.1996 e pertanto non poteva essere schierato in campo per la disputa della gara in argomento.

Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASD Pontremoli Football Club, infligge alla società ANR Marina di Massa la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell'art. 10 comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione;

al Dirigente Accompagnatore Grassi Francesco (della società ANR Marina di Massa) l'inibizione di mesi uno; ed alla società ANR Marina di Massa l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00).

Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo".

Avverso il su citato provvedimento ha proposto rituale reclamo la società ANR Marina di Massa 2023, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, rilevando, in via preliminare, l'esistenza di vizi formali dell'istanza di reclamo proposta dalla società Pontremoli Football Club in prime cure, e, nel merito, l'erroneità della decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché, a suo dire, il calciatore Luca Bertuccelli doveva ritenersi regolarmente tesserato.

In particolare, quanto all'esistenza di vizi formali, l'attuale reclamante ha evidenziato che il reclamo proposto dalla società Pontremoli Football Club il 30.11.2023 nel giudizio di prime cure non è stato preceduto da rituale preannuncio, così come prescritto dalle norme federali, osservando, tra l'altro, che il reclamo inviato con pec dalla stessa società dal Pontremoli Football Club è stato indirizzato, in realtà, ad un diverso soggetto controinteressato, quale ANR Marina di Massa 2023 in luogo ASD Marina di Massa 2023, quest'ultima corretta denominazione della società sportiva, e che l'atto medesimo conteneva una serie di errori formali, quali la dicitura della società ASD Pontremoli nel documento e nella timbratura, l'erronea indicazione del cognome di alcuni giocatori e l'erroneo invio del reclamo al Giudice Sportivo Territoriale anziché alla Corte d'Appello Territoriale.

Per quanto riguarda invece il merito, la reclamante ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata, poiché la stessa ha presentato in data 11.09.2023 le richieste di tesseramento di tutti i giocatori coinvolti nella vicenda in esame, quindi per il Bertuccelli Luca, come risulta dalla documentazione che produce in allegato al reclamo, e che la pratica di tesseramento si è conclusa il giorno 04.12.2023 con la conferma del tesseramento nel portale di tutti i giocatori richiesti.

Vista l'istanza di audizione formalizzata con l'atto introduttivo, la Corte ha provveduto a convocare la società Marina di Massa 2023 per il giorno 22.12.2023, onde procedere alla discussione del reclamo.

In tale sede, la società, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha ribadito i motivi di reclamo, evidenziando di non aver commesso irregolarità, né atti contrari ai principi di lealtà sportiva, insistendo per l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione. La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale dalla società Pontremoli Asd, atteso che la società ANR Marina di Massa 2023 sostiene l'improcedibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata proposizione di rituale preannuncio ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss. C.G.S.

L'eccezione risulta fondata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente preannunciato il reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, a mente della richiamata normativa, avendo la stessa inviato (e consegnato) unicamente l'atto di reclamo con pec del 30.11.2023, alle ore 15:06:07.

Peraltro, anche a voler tenere conto dell'orientamento di questa Corte in materia, secondo cui ove il soggetto reclamante depositi un atto di reclamo senza preannuncio, ma nei termini previsti per il rituale deposito del preannuncio stesso, l'atto di reclamo così proposto e inviato (svolgente, in tal caso, la duplice funzione di preannuncio e di reclamo) è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge, tale principio non può essere applicato alla fattispecie in esame poiché, con delibera n. 76/A del 21.08.2023, pubblicata sul C.U. n. 9 del 24.08.2023, relativamente alle "gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della LND", i termini per la proposizione di rituale preannuncio di reclamo sono stati ridotti "alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara" ("Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12,00 del giorno successivo allo svolgimento della gara”).

Nel caso di specie, dunque, poiché l'atto di reclamo della società Pontremoli Asd risulta inviato alle ore 15:06:07, quindi in epoca posteriore alla scadenza del termine delle ore 12:00 previsto dalla richiamata delibera per la presentazione del preannuncio di ricorso, l'eccezione pregiudiziale formulata dalla società Anr Marina di Massa 2023 appare meritevole di accoglimento, dovendo la Corte, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, semplicemente dare atto dell'esistenza di motivi di improcedibilità del ricorso in primo grado (ex art. 78, 2° comma, CGS), annullando la decisione impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società ANR Marina di Massa 2023, e per l'effetto annulla la decisione impugnata (C.U. n. 24 del 07.12.2023, reclamo gara disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) ripristinando il risultato acquisito sul campo. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo della società ANR Marina di Massa 2023.

Ordina altresì l'incameramento della tassa di reclamo della società Pontremoli Asd relativa al giudizio di prime cure.

Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 73 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Segretario
Tosi Fabrizio

Presidente
Carmine Compagnini

Consigliere estensore
Enzo François

5. COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ORARI APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si riportano di seguito gli orari in cui le linee telefoniche della D.P. Lucca, sede di lavoro del personale dipendente, sono aperte ed a cui è possibile rivolgersi per ricevere assistenza:

LUNEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00
MARTEDI'	10:00-12:30	13:30-17:00
MERCOLEDI'	10:00-12:30	13:30-17:00
GIOVEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00
VENEDI'	10:00-12:30	13:30-15:00

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B UNDER 14 MASSA CARRARA – CLASSIFICA 1^ FASE

Si pubblica di seguito la classifica finale della 1° fase della manifestazione:

COMITATO TOSCANA		CLASSIFICA GENERALE									
STAGIONE SPORTIVA:23/24 CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-MS		GIRONE A									

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen		

1 U.S.D.DON BOSCO FOSSONE	33	13	11	0	1	56	9	47	0		
2 GSD FCLUNIGIANAPONTREMOLESE1919	31	13	10	1	1	48	6	42	0		
3 A.S.D.SERAVEZZA POZZI CALCIO	30	13	10	0	2	53	11	42	0		
4 U.S.D.SAN MARCO AVENZA 1926	27	13	9	0	3	41	8	33	0		
5 A.S.D.FORTE DEI MARMI 2015	22	13	7	1	4	31	19	12	0		
6 A.S.D.AC MONTIGNOSO	21	13	6	3	3	25	19	6	0		
7 A.S.D.CARRARESE GIOVANI	14	13	4	2	6	26	33	7	0		
8 U.S.D.VIRTUS POGGIOLETTO	13	13	4	1	7	19	35	16	0		
9 A.S. SAN VITALE CANDIA A.S.D.	13	13	4	1	7	19	48	29	0		
10 A.S.D.TIRRENIA 1973	9	13	2	3	7	6	30	24	0		
11 sq.B PIETRASANTA	sq.B 7	13	2	1	9	15	44	29	0		
12 A.S.D.ATLETICO CARRARA DEIMARMI	5	13	2	0	10	13	36	23	1		
13 A.S.D.RICORTOLA 1972	1	13	0	1	11	4	58	54	0		
14 sq.B *LUNIGIANAPONTREMOLESEsq.B	0	13	0	0	0	0	0	0	0		
----- = FUORI CLASSIFICA -----*											

Eventuali osservazioni alle classifiche di cui sopra dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 5 gennaio 2024.

TESSERE PLASTIFICATE IN GIACENZA PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE MASSA CARRARA

Di seguito si elencano le società che hanno tessere plastificate calciatori SGS – tessere personali dirigenti – tessere calciatori LND:

CITTA' DI MASSA C5 - ICF FOSDINOVO – GRAGNOLESE - LUNIGIANAPONTREMOLESE1919 – MEETING –
 PODENZANA 1969 - PONTREMOLI FC – RICORTOLA 1972 - SAN VITALE CANDIA – SERRICCILOLO – TIRRENIA 1973
 - VALLIZERI – VILLAFRANCHESE

PRONTO AIA

PRONTO AIA CARRARA	335 7404937
PRONTO AIA VIAREGGIO	389 3103863
PRONTO AIA LUCCA	393 8135029

Agli stessi si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti in tempo utile (30 minuti prima dell'inizio) presso impianto sportivo dove è programmata la gara.

TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2023/2024

Di seguito si riporta l'elenco dei tornei approvati dalla Delegazione Provinciale:

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	CARATTERE	INIZIO	FINE
MS39	AC MONTIGNOSO	TORNEO EPIFANIA	PULCINI MISTI	REGIONALE	06/01/2024	06/01/2024
MS40	AC MONTIGNOSO	TORNEO EPIFANIA	PRIMI CALCI	REGIONALE	06/01/2024	06/01/2024
MS41	AC MONTIGNOSO	TORNEO EPIFANIA	PRIMI CALCI	REGIONALE	06/01/2024	06/01/2024
MS42	AC MONTIGNOSO	TORNEO EPIFANIA	PICCOLI AMICI	REGIONALE	06/01/2024	06/01/2024
MS43	ATLETICO PERTICATA	10° TORNEO WINTER 2024	PULCINI 1° ANNO	REGIONALE	07/01/2024	27/01/2024

ATTIVITA' DI BASE E SCOLASTICA**RIUNIONE SOCIETA' ATTIVITÀ DI BASE**

Si informano le Società che **giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 18.00**, presso il **Centro Sportivo Polizia Municipale – viale XX Settembre 241, Avenza - Carrara**, si terrà un incontro al quale sono invitate tutte le società che partecipano ai tornei dell'attività di base, con il seguente ordine del giorno:

1. Consuntivo attività svolta nella Fase Autunnale
2. Iscrizioni Attività di Base – Fase Primavera
3. Attività Piccoli Amici 2017
4. Varie ed eventuali

L'incontro sarà presieduto dal Delegato Provinciale Giuliano Ratti, parteciperanno il consigliere regionale Andrea Antonioli, il coordinatore provinciale dell'Attività di Base prof. Franco Mosti ed il personale dipendente LND.

Si raccomanda la partecipazione dei dirigenti responsabili e dei responsabili tecnici delle Scuole Calcio.

ISCRIZIONE CAMPIONATI SGS PROVINCIALI FASE PRIMAVERILE

ESORDIENTI a 9 - 2° ANNO (2011)	CODICE 6/
ESORDIENTI a 9 - 1° ANNO (2012)	CODICE 6W
PULCINI a 7 - 2° ANNO (2013)	CODICE /F
PULCINI a 7 - 1° ANNO (2014)	CODICE O:

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 20 DICEMBRE 2023 al 9 GENNAIO 2024**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **9 GENNAIO 2024**

Diritto di iscrizione al campionato € 60,00

PRIMI CALCI 2° ANNO 5v5 (2015)	CODICE %:
PRIMI CALCI 1° ANNO 5v5 (2016)	CODICE W:
PICCOLI AMICI 3v3 (2017)	CODICE 6J

Termine ordinario (on line e dematerializzazione documento iscrizione) **dal 20 DICEMBRE 2023 al 9 GENNAIO 2024**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro: **9 GENNAIO 2024**

DOCUMENTI MANCANTI PER IL RICONOSCIMENTO DI CLUB DI PRIMO LIVELLO

L'elenco di seguito riporta la documentazione mancante alle società presenti in lista per ottenere il riconoscimento di **CLUB GIOVANILE DI PRIMO LIVELLO**.

I dati richiesti dovranno essere caricati sul seguente form <https://zfrmz.eu/igPXWzSe7ZRjSQeT9QLu>

Si ricorda alle società che in caso di mancato invio della documentazione richiesta saranno inseriti nell'elenco dei club non classificati come previsto dal C.U. N.9 del SGS. In caso di tale condizione, alle società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri tornei giovanili.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA – CLUB GIOVANILE 1 LIVELLO DI QUALITA'

SOCIETÀ	DATI MANCANTI
ACADEMY MASSA MONTIGNOSO	manca indicazione medico di riferimento
ATLETICO PERTICATA	manca indicazione medico di riferimento
CITTÀ DI MASSA CALCIO A 5	assenza dei due tecnici qualificati dal Settore - manca indicazione medico di riferimento
FIVIZZANESE	manca presentazione
FORTITUDO	manca indicazione medico di riferimento
MONTI USD	assenza dei due tecnici qualificati dal Settore
RICORTOLA	manca indicazione medico di riferimento
SAN VITALE CANDIA	manca indicazione medico di riferimento

PROSPETTO RECUPERI TORNEI ATTIVITA' DI BASE DEL 4-5 NOVEMBRE

A seguito della sospensione dell'attività causa stato di emergenza, le gare del 4-5 novembre non sono state disputate e dovranno essere recuperate. Questa Delegazione Provinciale ha individuato nelle seguenti date i giorni per recuperare tali gare, **talune date**, come meglio evidenziato, sono **rettificate** rispetto a quanto pubblicato sul CU MS n.21 del 15/11/2023.

ESORDIENTI 2011, ESORDIENTI 2012, PULCINI 2013, PULCINI 2014, PRIMI CALCI 2015 E PRIMI CALCI 2016

ESORDIENTI 2011 GIRONE B → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

ESORDIENTI 2012 GIRONE A → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

PULCINI 2013 GIRONE C → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

Le Società partecipanti all'attività GRASSROOTS CHALLENGE hanno diritto di chiedere il rinvio o l'effettuazione in altra data del recupero delle gare rinviate nei giorni 4-5 novembre 2023, previsto nelle giornate del 13-14 gennaio 2024.

PULCINI 2014 GIRONI A-B-C-D → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

PRIMI CALCI 2015 GIRONI A-B-C-D → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

PRIMI CALCI 2016 GIRONI A-B-C-D → RECUPERO 4° GIORNATA **SABATO 13/DOMENICA 14 GENNAIO 2024**

A seguito dell'eccezionalità dell'evento le Società interessate, tramite accordo, potranno disputare le rispettive gare individuando una data diversa, comunque prima del **14 GENNAIO 2024.**

TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE

L'esito del sorteggio è il seguente:

TRIANGOLARE

A - Carrarese Calcio 1908
B - LunigianaPontremolese1919
C - San Marco Avenza

PROGRAMMA GARE

A-B 13-14 gennaio 2024
B-C 20-21 gennaio 2024
C-A 27-28 gennaio 2024

ACCOPPIAMENTO

A - Don Bosco Fossone
B - AC Montignoso

PROGRAMMA GARE

A-B 13-14 gennaio 2024
B-A 20-21 gennaio 2024

Le squadre vincitrici del triangolare e dell'accoppiamento si sfideranno in una **gara conclusiva**, da disputare in casa di una delle due squadre finaliste in base al sorteggio, che si dovrà tenere nel fine settimana del 3-4 febbraio 2024, per **determinare la squadra qualificata alla fase regionale della manifestazione.**

REFERTO GARA GRASSROOTS CHALLENGE

Il referto da utilizzare per la manifestazione è stato pubblicato come corpo integrante del presente C.U.

ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE 2023/2024 ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE UNDER 13

In base alle iscrizioni registrate sul portale del SGS Nazionale, in appresso si riporta la composizione della **prima fase a carattere provinciale/interprovinciale** del torneo.

La **prima fase** della manifestazione si svolgerà con gare che dovranno/potranno essere programmate nelle seguenti date:

- 1° turno 13 o 14 gennaio 2024 o infrasettimanale;
- 2° turno 20 o 21 gennaio 2024 o infrasettimanale;
- 3° turno infrasettimanale 28 o 29 febbraio 2024.

La **seconda fase provinciale o interprovinciale** verrà disputata nei giorni **27 o 28 marzo 2024.**

Le nove società prime classificate a livello provinciale o interprovinciale accederanno alla fase regionale in programma il 6 o 7 aprile 2024.

L'organizzazione della **prima e seconda fase del torneo sarà di pertinenza delle Delegazioni Provinciali**, che avranno cura di pubblicare il calendario delle gare e raccogliere i referti gare. Si ricorda a tutte le società partecipanti alla manifestazione, che eventuali richieste di **variazioni al calendario gare** e invio dei **referti gare** dovranno essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma Sporteams.

Di seguito si riportano le società assegnate a ciascuna Delegazione Provinciale organizzatrice della prima fase del torneo.

DP LUCCA

LU ACADEMY MASSAROSA
LU CAPEZZANO PIANORE
LU CASTELNUOVO GARFAGNANA
MS DON BOSCO FOSSONE
LU LIDO DI CAMAIORE
LU PIETRASANTA
LU POL. CAMAIORE CALCIO
LU TAU CALCIO ALTOPASCIO

Le società verranno suddivise nei seguenti gironi:

DP LUCCA

1 LU ACADEMY MASSAROSA- TAU CALCIO ALTOPASCIO- CASTELNUOVO GARFAGNANA- POL. CAMAIORE CALCIO

2 LU CAPEZZANO PIANORE- DON BOSCO FOSSONE- LIDO DI CAMAIORE- PIETRASANTA

Accedono alla seconda fase le prime due di ogni girone.

Nel successivo quadrangolare provinciale la prima accede alla fase regionale.

[Premi qui per leggere il regolamento integrale del torneo \(regolamento aggiornato\).](#)

Mercoledì 20 dicembre u.s., presso la sede di questa Delegazione Provinciale alla presenza del Responsabile dell'Attività di Base Antonio Paganelli e del Dipendente Daniele De Falco si è proceduto al sorteggio per stabilire il calendario della manifestazione in oggetto.

CALENDARI ED ELENCO CAMPI DEL TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

Si ricorda che i suddetti calendari gare sono sottoposti alle disposizioni in appresso indicate:

- a) che i calendari stessi fruiscono della "PROPRIETA' PRIVATA" concessa alla F.I.G.C. e pertanto ne è vietata, ai sensi di Legge, la riproduzione anche parziale;
- b) che questo Comitato, in base ad espressa delega conferitagli dalla F.I.G.C., potrà comunque rilasciare a Società, Ditte o singoli Editori, autorizzazione (non in esclusiva) per la riproduzione.

Si allegano inoltre gli elenchi dei campi di gioco dei Tornei in epigrafe.

Nel contempo si invitano le Società a notificare immediatamente a questa Delegazione eventuali errori che si dovessero rilevare da detti elenchi.

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Estratto del calendario della manifestazione pubblicato sul C.U. LU n.29 del 20/12/2023

* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
* TOSCANA *

```
*****
*
* TORNEO FAIR PLAY ELITE -LU GIRONE: B *
*
*****
```

ANDATA: 14/01/24		RITORNO:	
ORE...: 10:30	1 G I O R N A T A	ORE....:	
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- CGC CAPEZZANO PIANORE1959		
PIETRASANTA	- DON BOSCO FOSSONE		
ANDATA: 21/01/24		RITORNO:	
ORE...: 10:30	2 G I O R N A T A	ORE....:	
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- PIETRASANTA		
DON BOSCO FOSSONE	- LIDO DI CAMAIORE A.S.D.		
ANDATA: 28/02/24		RITORNO:	
ORE...: 15:30	3 G I O R N A T A	ORE....:	
DON BOSCO FOSSONE	- CGC CAPEZZANO PIANORE1959		
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- PIETRASANTA		

NORMA GENERALE PROGRAMMAZIONE DELLE GARE

La programmazione gare del Torneo organizzato dalla Delegazione Provinciale dovrà avvenire mediante SPORTEAMS <https://match.sportteams.app/login> (dove non sarà possibile si prega di usare esclusivamente il modello allegato al C.U. 12) e dovrà basarsi sui seguenti principi:

- il giorno della gara è stabilito dal calendario;
- l'orario della gara verrà stabilito dalla Società che gioca in casa. Tale orario dovrà tenere conto delle seguenti fasce orarie: sabato e turno infrasettimanale dalle 15:00 alle 18:30, domenica dalle 09:00 alle 11:30
- la Società che gioca in casa dovrà comunicare l'orario alla Delegazione Provinciale entro il lunedì della settimana stessa della gara;
- previo accordo scritto via mail a dplucca@lnd.it tra le due Società (dove non sarà possibile si prega di usare esclusivamente il modello) possono essere variati giorno ed orario.

PROCEDURA RINVIO GARE

Le Società potranno richiedere il rinvio della gara SOLO per eventi straordinari, come ad esempio numerose indisposizioni accertate dei calciatori, campo impraticabile e/o condizioni atmosferiche avverse. In caso di rinvio, le gare dovranno essere disputate entro la fine del calendario.

La procedura dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta via mail a dplucca@lnd.it e alla Società avversaria. Si raccomanda anche il contatto telefonico tra Società.

Inoltre, si ricorda che le attività federali ufficiali previste sono prevalenti rispetto a tutte le altre attività (ad esempio tornei organizzati da Società).

REFERTI GARE

I referti gare **saranno pubblicati sulla sezione modulistica toscana.lnd.it** Non saranno ammessi referti diversi.

I referti dovranno essere inviati mediante SPORTEAMS <https://match.sportteams.app/login> (non saranno presi in considerazione invii tramite mail e/o cartaceo) entro il martedì successivo alla disputa della gara.

Si ricorda alle Società di rispettare le norme principali:

- è obbligatorio effettuare la chiama da parte del dirigente arbitro prima della gara con i cartellini dei calciatori;

- le note gara dovranno essere compilate integralmente ed obbligatoriamente (nominativi dei giocatori con giorno, mese ed anno di nascita con le rispettive tessere e/o documenti di identificazione. Stessa cosa per i nominativi dei dirigenti e degli allenatori);
- il referto dovrà essere firmato da entrambi i tecnici delle Società.

6. RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
GRAGNOLESE	- ATTUONI AVENZA ASD	2 - 6	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
MARINA DI MASSA 2023 ASD	- MONTAGNA SERAVEZZINA	*	D

(*) Vedi decisioni G.S.T.

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
(1) DON BOSCO FOSSONE	- TIRRENIA 1973	7 - 0	
ICF FOSDINOVO	- CARRARESE GIOVANI	0 - 18	
MONTI	- VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	1 - 8	
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	- FORTE DEI MARMI 2015	0 - 3	
SAN MARCO AVENZA 1926	- LUNIGIANAPONT.EMOLESE1919	5 - 0	
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	- RICORTOLA 1972	1 - 1	

(1) - disputata il 28/12/2023

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Massa Carrara Marco Dei, assistito dai Sostituti Giudice Francesco Peri, Francesco Paolo Ledda, dal rappresentante A.I.A. sig. Mauro Ginesi e dal Sig. Ivan Boifava, nella seduta del 02/01/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA

GARE DEL 9/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9.12.2023 MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA SERAVEZZINA (2-0).

Ricorso della Società A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA avverso regolarità gara MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA SERAVEZZINA del 9.12.2023.

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n° 25 del 13 dicembre 2023; La società MONTAGNA SERAVEZZINA, propone ricorso avverso la regolarità della predetta gara sostenendo che da un controllo effettuato sul sito LND nella sezione "aggiornamento di posizione" verificava che il calciatore SPALLANZANI GABRIELE nato l'8.05.1993 risultava svincolato, di fatto tesserabile, quindi non tesserato e conseguentemente non impiegabile per la gara in oggetto e per questo chiede l'assegnazione della vittoria a tavolino.

La società MARINA DI MASSA 2023 depositava proprie memorie in risposta al ricorso proposto, asserendo vizi formali al ricorso di Montagna Seravezzina ed argomentazioni in merito al tesseramento, corredando documentazione a sostegno dell'esposizione.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Questo Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso si premurava di richiedere status e data di tesseramento del sig. Spallanzani Gabriele (8.5.93). Di tutta risposta il competente Ufficio Tesseramenti comunicava che il medesimo "risulta tesserato per la società Marina di Massa 2023 con decorrenza 12/12/2023" producendo altresì videata dell'archivio meccanografico del tesseramento.

Dall'esame degli atti ufficiali di che trattasi, risulta che il Marina di Massa 2023 abbia effettivamente impiegato il menzionato giocatore nella gara in argomento.

In ragione della violazione della norma di cui all'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S, consegue l'irrogazione alla Società responsabile della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 -3.

Non appaiono di supporto, difatti, le argomentazioni difensive spese (peraltro in maniera disorganica ed in disprezzo dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, come prescritti dal C.G.S.) dal Marina di Massa in sede di memorie.

E' ormai pacifico in giurisprudenza come la "tassa reclamo" non allegata al ricorso originario innanzi al Giudice Sportivo non renda il ricorso inammissibile. Nella sostanza, il panorama normativo vigente permette di sostenere che il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, qualora ricorrente sia una società, possa essere versato anche per il tramite di addebito sul conto della società attivo presso il CRT; è di palmare evidenza, dunque come la materiale effettuazione dell'addebito, di competenza degli uffici della Federazione, sia attività prettamente amministrativa che sfugge alla disponibilità della parte.

Per quel che concerne l'individuazione del soggetto resistente, piace rilevarsi come il preannuncio ed il ricorso risultino ritualmente trasmessi all'indirizzo PEC dell'ASD Marina di Massa 2023 come risultante da documentazione in possesso di questo Giudice. Di nessun pregio il tentativo di sostenere la genericità del soggetto controinteressato (come sterilmente sostenuto dal Marina di Massa) difatti è bene precisare come sia la stessa ASD a giocare con la propria denominazione utilizzando peraltro una "distinta dei giocatori partecipanti alla gara" con intestazione precompilata ANR Marina di Massa 2023 e con indicazione "a penna" della dicitura ANR Marina di Massa in sede di indicazione della gara in cui viene utilizzata la distinta. Analoga indicazione risulta nella "RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA F.I.G.C. o AGGIORNAMENTO POSIZIONE di TESSERAMENTO (N. DL 13202834) nella memoria difensiva del Marina di Massa ove viene indicato ANR Marina di Massa 2023.

Analogamente risultano infondate le ulteriori difese di parte resistente; in primis per quanto sopra esposto circa il tesseramento, dopodiché in quanto inconsistenti non risultando né prodotto, né protocollato alcun documento a sostegno dell'asserita concessione "di giocare le gare in deroga".

In ragione della portata delle argomentazioni spese dall'ASD Marina di Massa 2023 che sembrerebbero ambiguamente sostenere un'assentita *malpractice* in violazione dei dettati normativi vigenti, questo G.S.T. rimette gli atti al competente Procuratore Federale affinché siano svolte le indagini ritenute eventualmente necessarie.

Per i suesposti motivi, questo G.S.T., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società MONTAGNA SERAVEZZINA infligge alla società MARINA DI MASSA 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 - 3, al Dirigente Accompagnatore FRUZZETTI LUCA (della Società MARINA DI MASSA 2023) l'inibizione di mesi UNO; ed alla società MARINA DI MASSA 2023 l'ammenda di € 100,00 (Cento/00).

Ordina il non addebito della tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 2/2024

FRUZZETTI LUCA (MARINA DI MASSA 2023 ASD)

Per aver impiegato un giocatore non tesserato.

GARE DEL 21/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUELFI LUCA (GRAGNOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GUELFI LUCA (GRAGNOLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERINI MARCO (GRAGNOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GUADAGNI FEDERICO	(ATTUONI AVENZA ASD)	BACCHI MATTIA	(GRAGNOLESE)
BORGHETTI SAMUELE	(GRAGNOLESE)	TEDESCHI MATTIA	(GRAGNOLESE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI

GARE DEL 20/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LARAS ALESSANDRO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTARLASCIO LEONARDO	(POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)	ROSSI POIANI FEDERICO	(SAN MARCO AVENZA 1926)
CERAGIOLI NICOLO	(SAN VITALE CANDIA A.S.D.)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GODANI MATTEO	(LUNIGIANAPONTREMOLESE1919)	SADIQ MOUAD	(MONTI)
BERTELLONI CRISTIANO	(RICORTOLA 1972)	BUSCAINO ANDREA	(SAN MARCO AVENZA 1926)

8. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

9. ALLEGATI

I seguenti allegati sono consultabili cliccando sopra il documento selezionato.

- Comunicato Ufficiale n. 230 - progetto valorizzazione giovani calciatori nei Campionati maschili di Eccellenza e Promozione
- Comunicato Ufficiale n. 232 - protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC proroga termine di cui al C.U. n. 1 LND, paragrafo 14, esonero allenatori
- Comunicato Ufficiale n. 235 - modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico
- Comunicato Ufficiale n. 238 - periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete
- Comunicato Ufficiale n. 239 - integrazione organico dei Collaboratori della Procura Federale
- Comunicato Ufficiale n. 240 - decadenza di alcuni Delegati Assembleari della Lega Nazionale Dilettanti
- Comunicato Ufficiale n. 243 - modifica al Titolo VI delle NOIF
- Comunicato Ufficiale n. 244 - modifica art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

- ELENCO SVINCOLATI DILETTANTI ART. 107 (1/12/2023-14/12/2023)
- ELENCO SVINCOLATI SGS DICEMBRE 2023

10. CALENDARIO GARE

TERZA CATEGORIA MASSA CARRARA

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATTUONI AVENZA ASD	MONTAGNA SERAVEZZINA	A	06/01/2024 17:30	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1
GRAGNOLESE	PODENZANA 1969 ASD	A	06/01/2024 14:30	411 CASTEL DELL'AQUILA	GRAGNOLA - FIVIZZANO	VIA DEL COLLE 1
MARINA DI MASSA 2023 ASD	MONTI	A	06/01/2024 18:30	940 SAN CARLO BORROMEO	MASSA	VIA MARINA VECCHIA 118
PONREMOLI FOOTBALL CLUB	ICF FOSDINOVO	A	06/01/2024 14:30	424 ROMITI L.	PONREMOLI	VIALE PINETA
DON BOSCO FOSSONE	TIRRENIA 1973	A	08/01/2024 20:45	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE	VIA FOSDINOVO 13
SALAVETITIA SERAVEZZA FC	DALLAS ROMAGNANO	A	08/01/2024 20:45	387 BUON RIPOSO E.A.	SERAVEZZA	VIA BUON RIPOSO 8
SPORTING MARINA	SPARTAK APUANE	A	08/01/2024 20:45	383 PEDONESE M. E A	MARINA DI PIETRASANTA	VIA G.LEOPARDI

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALI MS

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AC MONTIGNOSO	VILAFRANCHESE	A	06/01/2024 18:00	420 DEL FREO A. E.A.	MONTIGNOSO	VIA ROMANA EST 1
BLUES PIETRASANTA	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	A	06/01/2024 15:30	992 LA PRUNICCIA E.A.	PIETRASANTA	VIA MONTESCENDI,19
MASSESE 1919 SSDRL	LUNIGIANAPONREMIOLESE1919	A	06/01/2024 15:00	418 ROMAGNANO E.A.	ROMAGNANO	VIA MANNINI 10
SERRICCILO	MASSAROSA 1925	A	06/01/2024 16:00	396 SERRICCILO	SERRICCILO -AULLA	VIA PISA
TIRRENIA 1973	RICORTOLA 1972	A	06/01/2024 15:00	419 RONCHI	RONCHI - MARINA DI MASSA	VIA DEI LECCI,2
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	STIAVA 2019	A	08/01/2024 16:00	1037 MARCO POLO E.A.	VIAREGGIO	VIA L.REPACI 16

UNDER 16 ALLIEVI B PROVINCIALI MS

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORTE DEI MARMI 2015	VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	A	06/01/2024 10:30	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
LUNIGIANAPONREMIOLESE1919	CARRARESE GIOVANI	A	06/01/2024 15:00	395 LOMBARDI P.	PALLERONE - AULLA	VIA TURATI,1BIS - AULLA
TIRRENIA 1973	RICORTOLA 1972	A	06/01/2024 17:15	419 RONCHI	RONCHI - MARINA DI MASSA	VIA DEI LECCI,2
DON BOSCO FOSSONE	AC MONTIGNOSO	A	07/01/2024 11:30	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE	VIA FOSDINOVO 13
MONTI	SERAVEZZA POZZI CALCIO	A	07/01/2024 10:30	734 DON BOSCO	MONTI -LICCIANA NARDI	VIA DON BOSCO
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	ICF FOSDINOVO	A	07/01/2024 10:30	341 CAMAIORE FONDA E.A.	CAMAIORE	VIA FONDA
SAN MARCO AVENZA 1926	SAN VITALE CANDIA A.S.D.	A	07/01/2024 09:00	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1

PROGRAMMA RECUPERI

PULCINI A7 II ANNO FASE AUTUNNALE - 2013

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RICORTOLA 1972	FIVIZZANESE	A	07/01/2024 11:15	7054 COLLINE MASSESI CAMPO 3 C7	MASSA	VIA FONDA

PRIMI CALCII 8 anni 5v5 FASE AUTUNNALE - 2015

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIVIZZANESE	CARRARESE GIOVANI	A	07/01/2024 11:00	5601 NOVELLI C5	FIVIZZANO	PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC

PUBBLICATO IN CARRARA ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI MASSA CARRARA IL 03/01/2024

Il Segretario
Francesco Bellé

Il Delegato
Giuliano Ratti

GRASSROOTS PULCINI 2013 Partite 7 c 7 tre tempi di 15' e in contemporanea partite 3 c 3 di sei tempi di 4' ciascuno, da svolgere solo durante il 1°tempo (3 fasi) e 2° tempo (3 fasi).

GIORNO.....LUOGO.....																								
Società	7c7 1°tempo A		7c7 2°tempo B		7c7 3°tempo C		3c3 1^fase		3c3 2^fase		3c3 3^fase		3c3 4^fase		3c3 5^fase		3c3 6^fase		3 c 3 Finale D	Risultato Finale A+B+C+ D	Punti tecnic i	Punti Bonu s	Totale punti meritocratic i	
	Gol	P.ti	Gol	P.ti	Gol	P.ti	Go l	P.t i	Go l	P.t i	Go l	P.t i	Go l	P.t i	Go l	P.t i	Go l	P.t i						

FIRMA TECNICO

FIRMA TECNICO

.....

.....